

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno lunedì 04 **del mese di** novembre
dell' anno 2013 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Errani Vasco	Presidente
2) Saliera Simonetta	Vicepresidente
3) Bianchi Patrizio	Assessore
4) Bortolazzi Donatella	Assessore
5) Gazzolo Paola	Assessore
6) Lusenti Carlo	Assessore
7) Melucci Maurizio	Assessore
8) Mezzetti Massimo	Assessore
9) Muzzarelli Gian Carlo	Assessore
10) Peri Alfredo	Assessore
11) Rabboni Tiberio	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore Muzzarelli Gian Carlo

Oggetto: REG. (CE) N. 1698/2005. PSR 2007/2013 - MISURA 121 "AMMODERNAMENTO DELLE AZIENDE AGRICOLE". PROGRAMMA OPERATIVO DI MISURA CON VALENZA DI AVVISO PUBBLICO REGIONALE FINALIZZATO ALLA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI IRRIGUI NELLE AZIENDE AGRICOLE.

Cod.documento GPG/2013/1435

Num. Reg. Proposta: GPG/2013/1435

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio sul finanziamento della politica agricola comune e successive modifiche ed integrazioni;
- la Decisione n. 144/2006 del Consiglio relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (programmazione 2007-2013), come da ultimo modificata dalla Decisione n. 61/2009 del Consiglio;
- il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione europea che reca disposizioni di applicazione al citato Regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione Europea che reca disposizioni di applicazione al citato Regolamento (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e la condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
- il Regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione europea applicativo del Regolamento (CE) n. 1290/2005 concernente la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni di spesa e di entrata e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR;
- il Regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione europea, che stabilisce modalità di applicazione del citato Regolamento (CE) n. 1698/2005 relativamente all'attuazione delle procedure di controllo ed abroga il Regolamento (CE) n. 1975/2006;

Atteso che il PSR prevede che l'attuazione delle

singole Misure sia subordinata all'approvazione di uno specifico Programma Operativo di Misura finalizzato a tradurre a livello operativo le scelte e le strategie di programmazione con riferimento a ciascuna Misura;

Preso atto:

- che per quanto concerne la Misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole" con propria deliberazione n. 167 dell'11 febbraio 2008 si è data attuazione a quanto sopra previsto approvando lo specifico Programma Operativo;
- che tale Programma Operativo è stato successivamente modificato con le deliberazioni n. 631 dell'11 maggio 2009, n. 992 del 12 luglio 2010, n. 2139 del 27 dicembre 2010 e n. 662 del 16 maggio 2011, da ultimo modificata con deliberazione n. 1341 del 19 settembre 2011;
- che il PSR prevede espressamente che a partire dal secondo semestre 2012 la gestione di tutte le Misure dell'Asse 1 possa essere effettuata a livello regionale, in linea con quanto previsto dall'art. 2 comma 1 lettera l) della L.R. 15/1997;

Atteso che nei gli ultimi anni le condizioni meteo-climatiche primaverili ed estive hanno fatto registrare lunghi periodi caratterizzati da assenza di precipitazioni, fino ad arrivare allo stato di emergenza dell'anno 2012;

Considerato che l'adozione di sistemi di irrigazione efficienti può contribuire alla priorità comunitaria di una migliore gestione delle risorse idriche di cui all'art. 16-bis del Reg. (CE) n. 1698/2005 (come modificato dal Reg. (CE) n. 74/2009) e pertanto risulta opportuno incentivare detta tipologia di interventi;

Richiamato l'art. 6 della L.R. 25 luglio 2013 n. 9 "Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della Legge regionale 15 novembre 2001 n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015. Primo provvedimento generale di variazione" che ha previsto:

- al comma 1 che, per il miglioramento dell'efficienza irrigua delle imprese agricole, la Regione è autorizzata ad attivare aiuti di Stato aggiuntivi sulle misure del PSR 2007-2013 con le stesse modalità e condizioni previsti dal Programma stesso;
- al comma 2 che all'erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari provvede AGREA, di cui alla L.R. 21 del 2001,

in qualità di organismo pagatore delle misure individuate nel Programma di sviluppo rurale 2007-2013;

- al comma 3, infine, che per l'esercizio 2013 è autorizzata una spesa di € 6.000.000,00 a valere sul capitolo 18417 afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6412 - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - Interventi in capitale;

Richiamata altresì la deliberazione n. 1113 del 2 agosto 2013 con la quale si è prevista l'attivazione, secondo le modalità e condizioni previste dal PSR degli aiuti di Stato aggiuntivi previsti dall'art. 6 della L.R. 9/2013, nonché l'impegno a favore di AGREA della predetta somma;

Richiamata infine la deliberazione n. 1493 del 21 ottobre 2013 con la quale si è preso atto della Versione 9 del PSR, a seguito dell'approvazione delle modifiche proposte, da parte della Commissione europea con comunicazione ARES (2013)3202451 dell'8 ottobre 2013, in cui era stata espressamente prevista l'attivazione con aiuti di stato aggiuntivi di interventi finalizzati all'efficienza irrigua;

Ritenuto pertanto opportuno attivare uno specifico avviso pubblico della Misura 121 limitatamente al miglioramento dell'efficienza degli impianti irrigui utilizzati nelle aziende agricole;

Richiamata la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 e successive modifiche recante norme per l'esercizio delle funzioni in materia di agricoltura;

Richiamato altresì il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare l'art. 37, comma 4;
- la deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni;

- la deliberazione n. 1950 del 13 dicembre 2010 "Revisioni della struttura organizzativa della Direzione Generale Attività produttive, Commercio e Turismo e della Direzione Generale Agricoltura";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni;

a voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- 1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
- 2) di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, il Programma Operativo relativo alla Misura 121 del PSR 2007-2013 "Ammodernamento delle aziende Agricole" quale risultante dall'Allegato 1) alla presente deliberazione, con valenza di avviso pubblico regionale per la realizzazione di investimenti finalizzati alla razionalizzazione degli impianti irrigui aziendali;
- 3) di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Aiuti alle imprese provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura.

- - -

***PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
(P.S.R. 2007-2013)***

Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005

**PROGRAMMA OPERATIVO DI MISURA
Misura 121 *‘Ammodernamento delle aziende agricole’***

***Avviso pubblico regionale per l'ammodernamento e la
razionalizzazione degli impianti irrigui aziendali***

PREMESSA

Con il presente Programma Operativo la Regione Emilia-Romagna - che costituisce avviso pubblico regionale - dà attuazione agli interventi previsti nella Misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole" del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 limitatamente all'effettuazione di investimenti finalizzati alla razionalizzazione degli impianti di irrigazione nelle aziende agricole, senza aumento delle superfici irrigue.

1. Riferimenti normativi

I riferimenti normativi sono:

- Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Emilia Romagna (versione 9) adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 1493 del 21 ottobre 2013, a seguito dell'approvazione della Commissione Europea;
- Titolo IV, Capo I, articolo 20, lettera b), i) e articolo 26 del Reg. (CE) n. 1698/2005;
- Reg. (CE) n. 1974/2006 e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005;
- Reg. (CE) n. 65/2011 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda le procedure di controllo e la condizionalità.

2. Obiettivi della Misura 121

In via generale, il sostegno economico previsto dalla Misura 121 deve contribuire ad incentivare l'ammodernamento delle aziende agricole, favorendone il processo di innovazione tecnologica allo scopo di migliorarne il rendimento globale, anche attraverso lo sviluppo di investimenti interaziendali.

Nello specifico, per quanto riguarda il presente avviso pubblico, la Misura ha la finalità di favorire la razionalizzazione degli impianti irrigui aziendali attraverso la sostituzione degli impianti in uso con altri caratterizzati da un livello di efficienza idrica superiore, consentendo in tal modo alle imprese di conseguire l'obiettivo operativo di risparmiare sui costi di produzione ed ottenere benefici ambientali derivanti dal più razionale utilizzo della risorsa idrica nelle proprie aziende.

3. Beneficiari

Possono beneficiare degli aiuti le persone fisiche o giuridiche titolari di impresa agricola che presentino nuova domanda di intervento corredata da un PI coerente con gli obiettivi e la strategia dell'Asse 1, nonché della Misura 121, come definiti dal P.S.R. e meglio precisati al successivo punto 10, rispettando i requisiti di seguito specificati.

Per imprese agricole sono da intendersi sia quelle in forma singola, che quelle in forma aggregata quale quella cooperativa, nonché le imprese agricole costituenti Comunioni a scopo di godimento di cui all'art. 1100 e seguenti del codice civile.

4. Requisiti

4.1. Condizioni di ammissibilità dell'impresa agricola

Al momento della presentazione della domanda l'impresa agricola deve possedere le seguenti caratteristiche:

- 4.1.1. in caso di ditta individuale, l'esercizio dell'attività agricola di cui all'art. 2135 del c.c., come riportato nell'iscrizione alla C.C.I.A.A., deve risultare quale attività primaria;
- 4.1.2. in caso di impresa costituita in forma societaria, l'esercizio dell'attività agricola di cui all'art. 2135 del c.c., con riferimento all'oggetto sociale, deve risultare in forma esclusiva;
- 4.1.3. risultare iscritta ai registri della C.C.I.A.A. nella sezione imprese agricole;
- 4.1.4. risultare iscritta all'Anagrafe regionale delle Aziende agricole con posizione debitamente validata;
- 4.1.5. dimostrare un livello minimo di redditività;
- 4.1.6. in caso di società, almeno un socio e/o amministratore deve rivestire le caratteristiche di cui all'art. 2135 c.c.;
- 4.1.7. la durata minima delle società deve essere almeno pari alla durata dell'impegno di cui al punto 4.1.9: in caso di scioglimento anticipato o mancato rinnovo, le agevolazioni concesse saranno revocate;
- 4.1.8. impegnarsi a rispettare nella propria azienda i requisiti riferibili alla condizionalità di cui al Reg. (CE) n. 73/2009 nel periodo di vigenza del vincolo di destinazione degli investimenti finanziati;
- 4.1.9. impegnarsi alla conduzione diretta dell'azienda oggetto dell'intervento per almeno 5 (cinque) anni dalla data di adozione dell'atto di liquidazione a saldo dell'aiuto richiesto, pena la revoca del finanziamento. Potrà essere riconosciuto il mantenimento dell'impegno anche nei casi in cui l'impresa beneficiaria venga a modificarsi per consentire l'inserimento o il completo subentro di un giovane agricoltore che rientra nell'ambito familiare ai sensi dell'art. 230 bis c.c., avente le caratteristiche richieste per l'accesso alla Misura 112, e previa verifica della sussistenza dei requisiti di accesso alla presente Misura. A seguito di preventiva richiesta di autorizzazione saranno valutabili altresì ipotesi in cui l'impresa beneficiaria, successivamente alla liquidazione del saldo del contributo spettante, sia oggetto di processi di trasformazione/ fusione/ incorporazione tali per cui:
 - le imprese coinvolte nel processo siano in possesso dei requisiti di accesso alla Misura,
 - la responsabilità gestionale rimanga in capo, in tutto o in parte:
 - alla medesima persona fisica in caso di ditta individuale beneficiaria,

- alla maggioranza delle persone fisiche contitolari/amministratori della società di persone/di capitali beneficiaria,
- sia verificata la permanenza della rispondenza degli investimenti realizzati agli obiettivi prefissati rispetto alla nuova consistenza aziendale.

Qualora la modifica societaria non comporti anche l'accorpamento di una molteplicità di aziende agricole, dovrà essere verificato che l'azienda condotta risulti di dimensione tale da garantire comunque il rispetto dei requisiti d'accesso con riferimento alle soglie minime di redditività ed ULU corrispondenti al nuovo assetto societario.

Fermo restando quanto previsto ai precedenti capoversi, l'azienda condotta, nel periodo di impegno, non dovrà subire modifiche volontarie nella sua consistenza tali da vanificare la rispondenza degli investimenti realizzati agli obiettivi prefissati. A tal fine, modifiche significative dovranno essere preventivamente comunicate all'Ente competente ed autorizzate. Sono fatti salvi i casi di causa di forza maggiore di cui al Reg. (CE) 1974/2006, art. 47;

- 4.1.10. impegnarsi a mantenere le condizioni di cui ai precedenti punti 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 e 4.1.4 per almeno 5 (cinque) anni dalla data di adozione dell'atto di liquidazione a saldo dell'aiuto richiesto, pena la revoca del finanziamento;
- 4.1.11. impegnarsi a rendere disponibili i dati della contabilità aziendale a fini statistici e di monitoraggio, pena la revoca del finanziamento.

Inoltre l'impresa, ai sensi del Reg. CE n. 65/2011, art. 24, comma 2, lett. e), deve risultare affidabile, con riferimento a quanto previsto in materia dal "Manuale delle procedure, controlli e sanzioni per il PSR 2007 - 2013 " approvato da AGREA.

Infine l'impresa dovrà possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL (si precisa che, dopo il ricevimento della domanda, l'Ente competente provvederà direttamente all'acquisizione del DURC aggiornato dell'impresa, per la verifica della situazione contributiva e di quanto dichiarato dall'impresa stessa sia nella fase di concessione che di liquidazione).

4.2. *Condizioni di ammissibilità dell'azienda agricola*

L'azienda agricola, intesa quale insieme dei beni e strutture utilizzati dalla singola impresa agricola, deve possedere al momento della domanda tutte le seguenti caratteristiche:

- 4.2.1. rispettare i requisiti riferibili alla condizionalità;
- 4.2.2. un volume di lavoro pari almeno ad una ULU o, nel caso di conduzioni societarie, commisurato al numero degli addetti (N) sulla base della seguente formula:

$$\text{Volume minimo di lavoro richiesto} = [0,5 \times (1+N)]\text{JULU}$$

A tale riguardo occorre precisare che per addetti, ai fini della formula sopra indicata, si intende:

- 4.2.2.1. il titolare nel caso di impresa individuale;
- 4.2.2.2. i soci nel caso di società di persone, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto dal contratto societario;
- 4.2.2.3. il o i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice;
- 4.2.2.4. il numero di dipendenti fissi dell'impresa (considerati sia a tempo pieno che a tempo parziale) nel caso di società di capitale. Qualora l'impresa non disponga di dipendenti fissi, dovranno esse prese in considerazione le prestazioni lavorative dei lavoratori stagionali impiegati, rapportando il montante delle giornate contabilizzate al numero di ULU "equivalenti";
- 4.2.2.5. i soci conferenti il proprio lavoro, nonché il numero di dipendenti fissi nel caso di cooperative di conduzione terreni, come da dichiarazione del presidente;
- 4.2.2.6. il numero di dipendenti fissi (considerati sia a tempo pieno che a tempo parziale) della cooperativa nel caso di altre forme cooperative.

4.3. *Condizioni di ammissibilità e priorità riferibili al conduttore*

Al momento della presentazione della domanda, il conduttore deve rispondere alla definizione di imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del c.c..

Nell'ambito di questa categoria è riconosciuto carattere di priorità ai progetti di imprese condotte da giovane, secondo quanto precisato al successivo punto 4.9.

4.4. *Condizioni per dimostrare la sufficiente capacità professionale del conduttore di impresa condotta da giovane di cui al successivo punto 4.9.3.*

La sufficiente capacità professionale viene riconosciuta in uno dei seguenti casi:

- 4.4.1. esperienza continuativa di almeno tre anni di conduzione diretta di impresa agricola ovvero di appartenenza in qualità di membro di un consiglio di amministrazione di società;
- 4.4.2. possesso di titolo di studio conseguito in Italia presso scuola statale o ad essa parificata (cfr. L. 441/98, art. 3, comma 2) ad indirizzo agricolo ovvero all'estero, ma legalmente riconosciuto in Italia:
 - 4.4.2.1. titolo universitario: laurea, specializzazione o dottorato di ricerca conseguito in facoltà ad indirizzo agrario, forestale o veterinario, inclusi eventuali corsi di laurea interfacoltà partecipati dalle stesse;
 - 4.4.2.2. diploma di scuola media superiore ad indirizzo agricolo;
- 4.4.3. esperienza almeno annuale di conduzione diretta di impresa agricola oppure da dipendente agricolo con mansioni di responsabile aziendale, supportata da una adeguata formazione professionale che potrà essere dimostrata attraverso la presentazione di attestati di frequenza per almeno 100 ore a corsi inerenti le competenze richieste all'imprenditore agricolo. I corsi devono prevedere la

verifica interna finale, che dovrà risultare sostenuta con esito positivo. Gli attestati devono essere rilasciati da Enti di Formazione e riferirsi ad attività rientranti nei Piani Formativi delle Province e della Regione Emilia-Romagna svolte negli ultimi tre anni. Nel caso di parziale o totale carenza formativa, tale professionalità dovrà essere conseguita con almeno 100 ore di corsi di analoga tipologia (o in modo tale da integrare i corsi precedentemente seguiti fino ad almeno 100 ore complessive) che vertano su argomenti prioritari, quali:

- 4.4.3.1. norme e regolamenti della politica agricola comunitaria e delle organizzazioni comuni di mercato, riguardanti l'azienda condotta (obbligatoria);
 - 4.4.3.2. normative relative alla tutela ambientale in campo agricolo (obbligatoria);
 - 4.4.3.3. sicurezza sul lavoro (obbligatoria);
 - 4.4.3.4. contabilità e gestione aziendale;
 - 4.4.3.5. aggiornamento tecnico nel settore produttivo prevalente dell'azienda;
 - 4.4.3.6. informatica applicata alla gestione aziendale;
 - 4.4.3.7. formazione tecnica su settori produttivi non ancora presenti in azienda, ma in fase di inserimento;
 - 4.4.3.8. normativa fiscale.
- 4.4.4. esperienza di lavoro di almeno due anni nel settore agricolo (1 anno = 151 giornate lavorative), supportata da una adeguata formazione professionale che potrà essere dimostrata attraverso la presentazione di attestati di frequenza per almeno 100 ore a corsi inerenti le competenze richieste all'imprenditore agricolo. I corsi devono prevedere la verifica interna finale, che dovrà risultare sostenuta con esito positivo. Gli attestati devono essere rilasciati da Enti di Formazione e riferirsi ad attività rientranti nei Piani formativi delle Province e della Regione Emilia-Romagna svolte negli ultimi tre anni. Nel caso di parziale o totale carenza formativa, tale professionalità dovrà essere conseguita con corsi di almeno 100 ore (o di una durata tale da completare i corsi precedentemente seguiti fino ad almeno 100 ore complessive) che vertano su argomenti prioritari per la professionalità dell'imprenditore agricolo quali quelli elencati al punto precedente;
- 4.4.5. esperienza di lavoro quale quella prevista, alternativamente, ai precedenti punti 4.4.3. e 4.4.4. accompagnata da attività formativa professionale di almeno 50 ore, nonché superamento dell'esame condotto da una Commissione Provinciale, la cui istituzione è attribuita alle Province, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera c, della L.R. 15/1997 e la cui composizione è definita al successivo punto 13.

4.5. *Criteri per quantificare il reddito da attività agricola*

Per la quantificazione del reddito derivato da attività agricola si dovrà fare riferimento alla base imponibile IRAP.

Questa può essere calcolata sia su base forfetaria, sia su base ordinaria, secondo l'opzione dell'imprenditore in ordine alla scelta del regime di gestione dell'azienda. Si dovrà inoltre tenere conto di eventuali indennizzi assicurativi per calamità di origine meteorologica relativi all'anno di riferimento stesso.

Nel caso in cui la base imponibile IRAP sia stata calcolata su base forfetaria, la stessa dovrà essere rettificata:

- i) in aumento:
 - per i contributi pubblici di compensazione al reddito di cui al successivo punto 4.7.1;
 - per gli acquisti di beni strumentali, quote latte e diritti di reimpianto;
- ii) in diminuzione: per le cessioni di beni strumentali, quote latte e diritti di reimpianto.

Tutti gli importi sono da considerarsi al netto dell'IVA.

Alla base imponibile IRAP, sia essa determinata su base ordinaria oppure su base forfetaria integrata dovrà quindi essere sommato l'importo relativo ai costi sostenuti per il personale eventualmente dedotti. Inoltre detta base imponibile dovrà essere valutata al lordo di eventuali deduzioni forfetarie applicate.

Al fine di evitare penalizzazioni derivanti da annate caratterizzate da andamenti critici di mercato o da eventi climatici sfavorevoli, il Reddito Complessivo è calcolato sull'anno maggiormente rappresentativo del reddito aziendale, scelto dal beneficiario, tra gli ultimi tre anni solari precedenti la data di presentazione della domanda (Anno di Riferimento). In via ordinaria per "anno solare" si intende il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre, fatto salvo il caso di esercizi fiscali diversamente concordati con l'Agenzia delle Entrate.

Qualora non si riscontrassero le condizioni di normalità di esercizio dell'impresa per l'intero triennio a causa di:

- circostanze riconducibili a cause di forza maggiore, come elencate nel Reg. (CE) 1974/2006, art. 47,
- presenza sui terreni condotti di frutteti o vigneti in fase di impianto o allevamento tale da determinare una incidenza da mancata produzione sul bilancio aziendale in misura superiore al 30% della Produzione Lorda Vendibile, esclusa quella zootecnica,

è consentito utilizzare i dati tenuti ai fini contabili del quarto anno solare precedente la data di presentazione della domanda.

4.6. *Criteri per verificare la redditività economica dell'impresa*

La sufficiente REDDITIVITA' ECONOMICA DELL'IMPRESA si valuta in base al reddito complessivo dell'impresa derivante dall'azienda agricola in rapporto al volume di lavoro necessario per la sua conduzione e viene espressa come REDDITO/ULU. Si riconosce il requisito della redditività economica all'impresa agricola che dimostri di conseguire un REDDITO/ULU **superiore alla soglia del reddito di riferimento**. Per

REDDITO DI RIFERIMENTO si intende il reddito determinato sulla base dei seguenti dati resi disponibili dall'Istituto Nazionale di Statistica e relativi alla Regione Emilia-Romagna:

[somma valore complessivo retribuzioni lorde dell'Industria e dei Servizi]/
[numero Unità di lavoro dipendenti dell'Industria e dei Servizi (media annua)].

Tale valore, relativamente all'ultimo anno per il quale risultano disponibili i sopracitati dati statistici (anno 2004), ammonta ad Euro 24.031,56. Il rapporto REDDITO/ULU dovrà essere superiore alle seguenti soglie per le diverse categorie aziendali:

- per le aziende condotte da giovani in zone svantaggiate: superiore a 55% del reddito di riferimento;
- per le aziende ordinarie in zone svantaggiate: superiore a 60% del reddito di riferimento;
- per le aziende condotte da giovani in altre aree: superiore a 70% del reddito di riferimento;
- per le aziende ordinarie in altre aree: superiore a 80% del reddito di riferimento.

4.7. *Criteri per determinare il reddito complessivo dell'impresa*

Il REDDITO COMPLESSIVO è il risultato della sommatoria del reddito da attività agricole e attività connesse (RAAC), nonché delle compensazioni al reddito di cui al successivo punto 4.7.1. Per la quantificazione del RAAC si dovrà fare riferimento alla base imponibile IRAP, determinata con le modalità già indicate al precedente punto 4.5.

Per la determinazione della redditività dell'impresa nel caso di aziende che siano state oggetto di cessione nei tre anni precedenti la data della domanda, l'azienda del subentrante deve essere formata dalla totalità delle strutture aziendali precedentemente condotte, mentre la responsabilità gestionale deve rimanere in capo, in tutto o in parte:

- alla medesima persona fisica titolare della ditta cedente nel caso di ditta individuale cedente;
- alla maggioranza delle persone fisiche contitolari/amministratori della ditta cedente nel caso di società di persone/società di capitali cedente.

Nel caso particolare di subentro di giovane in azienda condotta da familiare, per il quale al momento della domanda risulti soddisfatto il possesso di entrambi i seguenti requisiti:

- possedere i requisiti di cui ai punti 4.9.1., 4.9.2. e 4.9.3. [impresa condotta da giovane];
- dimostrare un vincolo di parentela nei limiti previsti dall'art. 230 bis del c.c.

il requisito della sufficiente redditività potrà essere calcolato anche utilizzando i dati contabili degli esercizi finanziari precedenti all'insediamento e relativi all'impresa familiare.

I beni prodotti e/o i servizi resi devono avere ad oggetto l'anno solare scelto quale Anno di Riferimento.

4.7.1. Compensazioni al reddito

Le Compensazioni al Reddito sono tutti gli aiuti e contributi derivanti dalla Politica Agraria Comunitaria per la coltivazione di determinati prodotti o per l'adesione a determinati impegni. Sono tali i contributi erogati nell'anno solare scelto quale Anno di riferimento ed effettivamente incassati sulla base dei seguenti Regolamenti:

- Reg. (CE) 73/2009, Reg. (CE) 1782/2003 Regime di pagamento unico;
- Reg. (CEE) 2078/92 Misure agroambientali;
- Reg. (CEE) 2080/92 Misure per la forestazione, limitatamente alle somme corrisposte per i mancati redditi;
- Reg. (CEE) 1272/88 ritiro ventennale dei seminativi dalla produzione;
- Reg. (CE) 1257/99 Capo VI Misure agroambientali;
- Reg. (CE) 1257/99 Capo VII Silvicultura, limitatamente alle somme corrisposte per i mancati redditi;
- Reg. (CE) 1257/99 Capo V Indennità compensative;
- Reg. (CE) 1254/99 Misure per la zootecnia;
- Reg. (CEE) 136/66 e successive modifiche e integrazioni: Aiuti all'olio di oliva;
- Reg. (CE) 603/95 e successive modifiche e integrazioni, relativo all'Organizzazione Comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati;
- Reg. (CE) 449/2001, relativo a modalità di applicazione del Reg. (CE) 2201/96 per il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili,

nonché ogni altro aggiornamento dei Regolamenti precedentemente citati.

Costituiscono altresì compensazioni al reddito gli aiuti o contributi concessi sulla base dei seguenti Regolamenti:

- Reg. (CE) 1698/2005 art. 36 - lett. a) i, ii, iii, iv, v;
- Reg. (CE) 1698/2005 art. 36 - lett. b) i, iv, v,

nonché ogni altro aggiornamento dei Regolamenti precedentemente citati.

4.8. *Criteri per verificare il volume di lavoro necessario alla conduzione dell'azienda*

Il volume di lavoro necessario alla conduzione dell'azienda viene determinato sulla base della tabella di Richiesta di manodopera, di cui alla determinazione del Direttore Generale Agricoltura n. 7780 del 16 luglio 2010, consultabile al seguente indirizzo web: <http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr/temi/programma-2007-2013/asse-1/documenti-misura-112>, per ciascuna tipologia di coltura, di allevamento ed in funzione dell'ubicazione dei terreni. Le caratteristiche del piano colturale e produttivo dell'azienda nell'anno preso a riferimento, determinano il numero complessivo di giornate lavorative uomo. L'unità di calcolo dell'attività lavorativa necessaria alla conduzione dell'azienda è l'Unità Lavorativa Uomo (ULU), pari a 225 giornate/anno di 8 ore. Tale valore dovrà

essere debitamente integrato con l'eventuale tempo dedicato all'attività agrituristica, quantificato secondo la metodologia di calcolo di cui all'Allegato 1 alla deliberazione regionale n. 987/2011.

4.8.1. Ubicazione dei terreni

L'area regionale, tenuto conto della differenziazione territoriale, è stata suddivisa in tre fasce altimetriche, attribuendo ad ognuna valori propri, sulla base delle curve di livello delle due quote:

- a) zona di pianura (quota <100 m);
- b) zona di collina ($100 \text{ m} \leq \text{quota} < 600 \text{ m}$);
- c) zona di montagna (quota $\geq 600 \text{ m}$).

Ai fini dell'utilizzo delle Tabelle di fabbisogno della manodopera, l'azienda si considera ricadente in una delle tre fasce altimetriche con riferimento a quella su cui insiste la prevalenza della SAU aziendale.

4.8.2. Correttivi delle richieste di manodopera dovute a particolarità colturali

Il fabbisogno di manodopera per specifiche colture può richiedere variazioni sui valori previsti dalla tabella di Richiesta di manodopera nei seguenti casi:

- a) Agricoltura biologica: per tutte le colture condotte secondo le norme previste dal Reg. (CE) 834/2007, sia in fase di conversione che certificabili, si può applicare, al valore di manodopera richiesta corrispondente alla coltura, un aumento di manodopera fino ad un massimo del 30 %, ad esclusione:
 - a.1) dei cereali autunno-vernini;
 - a.2) dei prati e delle colture foraggere o comunque destinate alla produzione di foraggi;
- b) Zootecnia biologica: per tutte le produzioni zootecniche sottoposte alle norme previste dal Reg. (CE) 1804/99 e successive modifiche, si può applicare un aumento della richiesta di manodopera fino ad un massimo del 10%;
- c) Frutteti e vigneti: nella fase di impianto e/o di allevamento, al valore di manodopera richiesta corrispondente alla coltura si applica una riduzione da un minimo del 40 % a un massimo del 60 %.

4.8.3. Correttivi delle richieste di manodopera dovute a particolarità aziendali

La richiesta di manodopera per la conduzione di una produzione vegetale o animale e le peculiarità gestionali possono determinare sensibili variazioni in base al livello di meccanizzazione o alle caratteristiche fisiche dell'azienda, quali la frammentazione poderale, la presenza di tare, la dimensione o forma degli appezzamenti.

Si prevede, pertanto, l'applicazione di correttivi aziendali sul montante finale di giornate di manodopera calcolate per l'azienda in aggiunta all'adeguamento di cui al punto 4.8.2., quali:

- a) livello di meccanizzazione: è un parametro che definisce una riduzione forfettaria da riferire all'azienda nel suo insieme e non ad ogni singolo indirizzo produttivo,

all'interno di una scala che va da un minimo di 0% ad un massimo di -20%. Il valore verrà scelto in maniera inversamente proporzionale al livello tecnologico presente: percentuali sempre più basse (cioè valori negativi crescenti) in presenza di un'elevata intensità tecnologica e viceversa. Come è evidente più elevata è la dotazione meccanica di un'azienda o il ricorso al contoterzismo, tanto più si restringono i tempi di lavoro;

- b) gestione dell'azienda: è un parametro che viene dimensionato in base al tempo che l'impresa deve dedicare ad attività non propriamente agronomiche inerenti la gestione dell'azienda nel suo insieme (per es. la gestione delle tare, le trattative di compravendita, la manutenzione delle attrezzature meccaniche, etc.). Sulla base del minore o maggiore intervallo di tempo che ciascuna impresa dedica a tali attività, il montante finale di giornate lavorative necessarie in azienda verrà maggiorato attraverso l'applicazione di una percentuale di correzione, scelta in una scala che va da un minimo di +5% ad un massimo di + 15%;
- c) lavorazione, trasformazione e commercializzazione del prodotto: è un parametro che viene dimensionato in base al tempo che l'impresa dedica a dette attività connesse. Sulla base del minore o maggiore impegno che ciascuna impresa dedica a tali attività, ove non già incluse nelle specifiche voci della Tabella di manodopera, il montante finale di giornate lavorative necessarie in azienda verrà maggiorato attraverso l'applicazione di una percentuale di correzione, scelta in una scala che va da un minimo di +0% ad un massimo di + 10%.

4.8.4. Procedimento applicativo della tabella di Richiesta di manodopera

La sequenza per il calcolo della Richiesta di manodopera è di seguito riportata:

- a) il piano colturale e produttivo dell'azienda deve essere esaminato per l'anno preso a riferimento, in base alle seguenti caratteristiche:
 - a.1) superficie e fascia di ubicazione di tutte le varie tipologie di produzioni vegetali presenti, mantenendo distinte quelle riconducibili alle lettere a) e c) del punto 4.8.2.;
 - a.2) tipologia e consistenza degli allevamenti presenti, mantenendo distinte quelle riconducibili alla lettera b) del punto 4.8.2.;
- b) il fabbisogno di giornate per ciascuna tipologia produttiva si individua nella tabella di Richiesta di manodopera, sulla base delle rispettive unità di misura. Nel caso di particolari tipologie produttive non riconducibili ad alcuna di quelle contemplate in tabella, il beneficiario definisce il fabbisogno unitario attraverso una relazione tecnica che viene successivamente sottoposta a verifica istruttoria;
- c) il fabbisogno di giornate individuato deve essere moltiplicato per la consistenza della singola tipologia produttiva (ettari, capi, alveare, tonnellate). In questo modo si calcola il montante di giornate necessario per gli ettari complessivi destinati a ciascuna specie coltivata e/o per il complesso zootecnico differenziato in base ad ogni tipo di allevamento presente in azienda;

- d) si applicano i coefficienti di correzione alle superfici delle colture riportate alle lettere a) e c) del punto 4.8.2. ed agli allevamenti di cui alla lettera b) dello stesso punto;
- e) la somma dei montanti ottenuti per ciascun indirizzo produttivo determina un unico valore complessivo che viene corretto successivamente con gli indici di cui al punto 4.8.3;
- f) il numero di giornate così ottenuto, eventualmente integrato con le giornate derivanti dall'esercizio dell'attività agrituristica di cui al primo capoverso del presente punto 4.8, deve essere diviso per 225 al fine di calcolare il numero di ULU necessario alla conduzione dell'azienda in esame.

4.9. *Definizione di "impresa condotta da giovane"*

Lo status di impresa condotta da giovane viene riconosciuto quando il conduttore possiede, al momento della domanda, i seguenti requisiti soggettivi:

- 4.9.1. risulta insediato per la prima volta in agricoltura in data non antecedente ai cinque anni legali dalla data di presentazione della domanda di contributo;
- 4.9.2. non ha compiuto quarant'anni;
- 4.9.3. presenta sufficienti conoscenze e competenze professionali.

I predetti requisiti devono essere posseduti:

- nell'impresa individuale, dal titolare;
- nelle società di persone, da tutti i soci che esercitano mansioni tecnico-gestionali;
- nelle società di capitali e nelle cooperative, da tutti gli amministratori.

Anche in caso di avvicendamenti detta condizione dovrà essere mantenuta per almeno cinque anni, calcolati dalla data di assunzione dell'atto di liquidazione del saldo del contributo.

4.10. *Comunioni a scopo di godimento*

La Comunione a scopo di godimento deve avere ad oggetto beni (macchinari/attrezzature per impianti irrigui) destinati ad un impiego interaziendale nell'ambito di imprese agricole costituenti la comunione stessa.

Tutti i requisiti di accesso alla Misura dovranno essere posseduti individualmente da ognuna delle imprese costituenti la comunione, mentre per poter usufruire della priorità sostanziale di impresa condotta da giovane, di cui al precedente punto 4.3, i requisiti che determinano tale priorità dovranno essere soddisfatti dalla maggioranza delle imprese aderenti.

Il contratto, risultante da scrittura privata, da allegare alla domanda di aiuto, dovrà contenere la volontà di acquistare macchinari/attrezzature da parte delle singole imprese da destinare all'impiego interaziendale nonché la regolamentazione della comunione stessa.

Il contratto pertanto dovrà prevedere:

- l'indicazione del macchinario/attrezzatura oggetto della comunione;
- le modalità di riparto del costo dell'investimento tra i partecipanti e le corrispettive quote di partecipazione alla comunione, nonché il concorso alle spese che si rendessero necessarie;
- il patto di indivisibilità della comunione per un periodo di tempo che non potrà essere inferiore alla durata del vincolo di destinazione del bene finanziato;
- l'indisponibilità delle quote e il divieto di cessione ad altri del godimento del bene per tutta la durata della comunione;
- le regole di custodia e di utilizzazione del bene per garantirne un'equa e razionale fruizione, in ragione della partecipazione economica di ciascuno nell'investimento;
- la modalità di definizione delle eventuali controversie tra le parti.

La scrittura privata dovrà essere debitamente registrata e la documentazione comprovante l'avvenuta registrazione dovrà essere prodotta all'atto della presentazione della domanda di pagamento.

Ai fini della corretta rendicontazione dell'intervento, i beneficiari dovranno richiedere al venditore che ognuna delle fatture emesse pro-quota riporti oltre all'oggetto dell'acquisto (tipologia e numero di matricola del bene qualora sussistente) il riferimento del costo complessivo del bene e degli altri co-acquirenti.

5. Aree di intervento della Misura

Il presente avviso pubblico è applicabile per interventi da effettuarsi in aziende agricole situate nel territorio regionale.

L'azienda è situata in area svantaggiata ai sensi della Direttiva 75/268/CEE quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:

- il centro aziendale ricade all'interno dell'area svantaggiata;
- almeno il 50 % della SAU aziendale è inserita all'interno dell'area svantaggiata.

Qualora l'azienda sia costituita da una pluralità di UTE, la localizzazione economicamente prevalente degli investimenti individuerà la UTE e il corrispondente centro aziendale di riferimento¹.

¹ Ai soli fini della sua localizzazione territoriale, l'azienda si può considerare composta da più UTE (Unità Tecniche Economiche).

Una UTE è definita come singolo corpo aziendale dotato di propri mezzi di produzione (terreni, strutture aziendali, macchine, bestiame, ecc.) ed autonomo rispetto ad altri corpi aziendali condotti dalla stessa impresa (è il caso, ad es., di un'impresa che gestisce più corpi aziendali in territori diversi, ciascuno dei quali dotato di propri terreni, strutture aziendali, macchine, salariati, allevamenti, ecc.).

Nell'ambito di ogni singola UTE è definito come "centro aziendale" il nucleo principale delle strutture aziendali (fabbricati).

6. Risorse finanziarie

Le risorse disponibili per l'attuazione degli interventi di cui al presente avviso ammontano a 6 milioni di Euro, a valere su aiuti di stato aggiuntivi ai sensi del paragrafo 8 del PSR.

7. Entità degli aiuti

Per gli investimenti che fruiscono dell'aiuto ai sensi del presente avviso pubblico della Misura 121, il massimale di spesa ammissibile a contributo nell'arco del periodo di programmazione è fissato nella misura di:

- a) Euro 3.000.000 per le società costituite in forma di cooperativa agricola;
- b) Euro 1.200.000 per tutte le imprese non ricadenti nella precedente categoria.

L'investimento massimo per PI è pari a 150.000 Euro di spesa ammissibile/ULU; il numero delle ULU è riferito alla richiesta di manodopera della struttura aziendale già determinata secondo quanto previsto al precedente punto 4.8.

L'entità dell'aiuto, sotto forma di contributo in conto capitale, viene calcolata sulla spesa massima ammissibile.

Le caratteristiche soggettive del beneficiario, la natura dell'investimento e la sua localizzazione determinano l'ammontare dell'aiuto sul totale di spesa ammissibile in base alla seguente tabella:

Zone	Strutture (esclusa prod. energia fonti rinnovabili)		Dotazioni (esclusa prod. energia fonti rinnovabili)
	Imprenditore ordinario	Azienda con giovane (vd. punto 4.9)	
Normali	40%	45%	35%
Svantaggiate	45%	50%	35%

8. Condizioni di ammissibilità dei Piani di Investimento (PI)

I PI dovranno:

- 8.1. riguardare esclusivamente investimenti da realizzarsi improrogabilmente entro 12 mesi dalla concessione del contributo e comunque **entro il 15 maggio 2015**;
- 8.2. contenere l'elenco degli investimenti con relative spese previste con codifica da Prezzario regionale per opere ed interventi in agricoltura approvato dalla Regione

Emilia-Romagna o riferimenti ad eventuali preventivi di acquisto di beni e/o servizi;

- 8.3. prevedere una spesa minima pari a 20.000 Euro;
- 8.4. prevedere acquisti di dotazioni e/o realizzazione di opere con inizio lavori successivo alla presentazione della domanda. Si precisa a tal fine che per gli acquisti di macchinari, attrezzature ed impianti si fa riferimento alla data riportata sul documento di trasporto conto vendita; per le altre tipologie d'intervento farà fede la denuncia/segnalazione di inizio attività inoltrata presso gli uffici del Comune competente.

9. Limiti di ammissibilità degli investimenti

Gli aiuti sono concessi per tipologie di investimenti collegati al settore di produzione, escludendo in ogni caso:

- 9.1. l'acquisto di dotazioni usate;
- 9.2. l'acquisto di attrezzature non strettamente funzionali ad un processo innovativo aziendale ed investimenti di mera sostituzione;
- 9.3. le manutenzioni ordinarie e straordinarie di immobili aziendali;
- 9.4. gli acquisti effettuati in data uguale o precedente alla data di presentazione della domanda di aiuto ai sensi della L.R. n. 15/97, art. 16, comma 2 e 3;
- 9.5. gli investimenti finanziati da altri interventi pubblici, inclusi quelli previsti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato dal sisma, ad eccezione di quelli previsti dalla L.R. n. 43/97;
- 9.6. gli investimenti già previsti nel proprio P.S.A. da giovani titolari di specifica istanza sulla Misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori";
- 9.7. Iva e altre imposte e tasse.

10. Categorie generali di interventi ammissibili

Il presente avviso pubblico è finalizzato esclusivamente all'acquisto e messa in opera di impianti irrigui di tipologia migliorativa (in termini di efficienza nell'uso della risorsa idrica) rispetto a quella degli impianti già in uso nell'azienda oggetto di intervento. Le spese ammissibili a finanziamento potranno essere riconducibili alle seguenti categorie:

10.1. Investimenti materiali:

gli impianti irrigui oggetto d'intervento dovranno essere atti a garantire la riduzione dei consumi idrici, anche mediante l'uso di appositi contatori volumetrici applicati alla fonte di approvvigionamento idrico aziendale, che a tal fine potranno costituire elemento di spesa finanziabile.

Risulteranno ammissibili esclusivamente impianti per i quali il valore dell'indice di efficienza idrica risulti superiore a quello dell'impianto da sostituire e comunque superiore

a 6 con riferimento alla Tabella di cui all'allegato A) al presente avviso pubblico, coerentemente con quanto previsto dalla determinazione del Direttore Generale Agricoltura n. 2845 del 17 marzo 2008, allegato 2 paragrafo 4.

I beneficiari saranno impegnati a garantire l'utilizzo di tali impianti secondo le migliori tecniche utili ad assicurare il risparmio della risorsa idrica, mediante applicazione in azienda di uno tra i seguenti metodi di calcolo della quantità irrigua opportuna: supporti informatici (IRRINET), strumenti aziendali specialistici, o altri eventualmente già previsti per soggetti ricadenti nell'ambito di applicazione della deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 96 del 16 gennaio 2007, art. 25. L'utilizzo di tali metodi dovrà essere in ogni caso debitamente documentato e verificabile.

L'utilizzo degli impianti idraulici dovrà essere coerente al Piano regionale di Tutela delle Acque di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 40/2005.

Nell'ambito della presente Misura saranno inoltre finanziabili opere ed attrezzature di adduzione di pertinenza esclusivamente aziendale, mentre le condotte principali a servizio interaziendale non sono finanziabili.

10.2. Investimenti immateriali, connessi agli investimenti di cui al precedente punto 10.1, quali: onorari di professionisti e consulenti.

Le spese per investimenti immateriali non possono superare il 10 % - in funzione di quanto previsto dal Prezzario regionale di cui al successivo punto 12.9 - per le voci di cui al precedente punto 10.1.; nell'ambito del 10% potranno essere altresì rendicontate, quali spese generali, le spese per la realizzazione dei materiali (targhe e cartelli) ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi e di pubblicità di cui al Reg. CE 1974/2006, nei limiti stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1077/2010.

Gli investimenti devono inoltre:

10.3. essere finalizzati a migliorare il rendimento globale dell'azienda;

10.4. essere conformi alle norme comunitarie applicabili all'investimento stesso;

Il requisito del miglioramento del rendimento globale dell'azienda di cui al punto 10.3 è riconosciuto nel caso in cui il PI proposto comporti un concreto miglioramento in relazione ad almeno uno dei seguenti aspetti:

- introduzione di nuove tecnologie;
- miglioramento della situazione aziendale in termini di ambiente

in accordo a quanto stabilito dalla determinazione del Direttore Generale Agricoltura n. 2845 del 17 marzo 2008.

Gli investimenti finanziati sono soggetti a vincolo di destinazione quinquennale per i beni mobili e decennale per i beni immobili ai sensi della L.R. n. 15/1997.

11. Specifiche limitazioni/esclusioni per settore di produzione primaria

11.1. *Settori Frutta fresca e ortofrutta e patate trasformate*

Limitazioni/Esclusioni:

- sono esclusi i progetti proposti da imprese agricole socie di OP per investimenti con dimensione finanziaria complessiva inferiore a 100.000,00 € (con riferimento alla singola azienda ed al singolo piano di investimenti). In caso di adesione PARZIALE ad OP, ai fini della presente demarcazione, l'impresa NON è considerata socia di OP qualora il PI sia riconducibile ad investimenti relativi alle produzioni per le quali l'adesione all'OP non opera.

11.2. *Settore vitivinicolo*

Limitazioni/Esclusioni:

- Sul presente avviso pubblico sono esclusi gli investimenti nel settore vitivinicolo.

11.3. *Settore latte alimentare e latticini freschi*

Limitazioni/Esclusioni:

- non sono ammissibili interventi proposti da soggetti non in regola con le quote di produzione, cioè con quote sistematicamente inferiori alla capacità produttiva aziendale e che, oggetto di imputazione del prelievo supplementare, non abbiano provveduto al versamento dello stesso. Tali soggetti potranno accedere alla misura previa regolarizzazione della propria posizione, attraverso il versamento del prelievo supplementare con le modalità previste dalla normativa vigente e la dimostrazione di titolarità di quota che copra la capacità produttiva aziendale secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di quote latte. Resta fermo pertanto che la titolarità di quota complessiva dimostrata deve essere adeguata alla capacità produttiva di tutta l'azienda e mantenuta per tutta la durata del periodo vincolativo. Non saranno considerate valide, ai fini del conteggio della quota necessaria, eventuali compensazioni di quote che potranno intervenire a livello nazionale.

11.4. *Settore formaggi stagionati a denominazione di origine protetta*

Limitazioni/Esclusioni:

- non sono ammissibili interventi proposti da soggetti non in regola con le quote di produzione, cioè con quote sistematicamente inferiori alla capacità produttiva aziendale e che, oggetto di imputazione del prelievo supplementare, non abbiano provveduto al versamento dello stesso. Tali soggetti potranno accedere alla Misura previa regolarizzazione della propria posizione, attraverso il versamento del prelievo supplementare con le modalità previste dalla normativa vigente e la dimostrazione di titolarità di quota che copra la capacità produttiva aziendale secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di quote latte. Resta fermo pertanto che la titolarità di quota complessiva dimostrata deve essere adeguata alla capacità produttiva di tutta l'azienda e mantenuta per tutta la durata del periodo vincolativo.

Non saranno considerate valide, ai fini del conteggio della quota necessaria, eventuali compensazioni di quote che potranno intervenire a livello nazionale.

12. Strumenti e procedure di attuazione

12.1. Presentazione delle domande

Le domande di aiuto e le domande di conferma devono essere presentate all'Amministrazione provinciale competente per territorio, secondo le modalità procedurali fissate con determinazione dirigenziale AGREA n. 4355 del 18 aprile 2008 e successive modifiche ed utilizzando il Sistema Operativo Pratiche (SOP) e la specifica modulistica predisposta ed approvata da AGREA.

La competenza territoriale dell'Amministrazione è determinata in base alla prevalente ubicazione dell'intervento.

Le domande di aiuto dovranno essere presentate dall'**11 novembre 2013** e comunque entro il termine perentorio del **24 gennaio 2014**; pertanto, nell'ipotesi di presentazione semi-elettronica, con protocollazione presso gli uffici provinciali, le domande dovranno pervenire all'Ente competente entro e non oltre le ore 12.30 del predetto giorno di scadenza. Le domande inviate mediante il servizio postale, corrieri privati, agenzie di recapito devono rispettare la suddetta scadenza, pertanto tale forma di recapito è ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo il plico non giungesse all'Ente competente in tempo utile.

Le domande presentate oltre i termini stabiliti saranno escluse dall'accesso agli aiuti disposti dal presente avviso.

Si sottolinea inoltre che nel periodo di programmazione a valere sulla Misura 121, ciascuna impresa può presentare fino a quattro PI, con un limite massimo di tre PI finanziati. Al raggiungimento del massimale concorreranno anche le domande presentate e ritirate dal beneficiario successivamente alla protocollazione a SOP. Ogni beneficiario potrà avere un massimo di due domande attive contemporaneamente, purché gli investimenti previsti dai PI siano completamente diversi tra loro; la diversità dei PI si configura anche qualora, pur in presenza di investimenti di analoga tipologia, siano interessate strutture o superfici diverse.

12.2. Documentazione della domanda

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione, pena la non ammissibilità:

- 12.2.1. Piano degli Investimenti supportato da una relazione tecnica descrittiva con la quale vengono individuati i tempi di realizzazione e gli obiettivi operativi perseguiti. La relazione dovrà altresì evidenziare in modo univoco l'ubicazione e la tipologia degli impianti da sostituire in relazione agli impianti di cui si prevede l'acquisto, nonché stimare il risparmio idrico atteso rispetto alla situazione di partenza. Nel caso l'intervento in oggetto interessi superfici ricadenti, anche parzialmente, nelle aree denominate Zone di protezione speciale (ZPS) e/o Siti di

importanza comunitaria proposti (SIC), la relazione tecnica descrittiva deve considerarsi quale parte della documentazione necessaria alla valutazione di cui alla deliberazione regionale n. 1191/2007;

- 12.2.2. copie dei mappali catastali su scala 1:2.000 su cui si intende eseguire gli investimenti, con evidenziata l'esatta ubicazione. Con riferimento alla posizione validata risultante dall'Anagrafe regionale delle aziende agricole, dovrà risultare posseduto al momento della domanda un idoneo titolo di proprietà o di possesso delle particelle per una durata almeno pari al vincolo di destinazione disposto dall'art. 19 della L.R. 15/1997 con riferimento alla tipologia degli interventi da realizzare. A tal fine potranno essere validamente considerati anche contratti la cui durata risulti inferiore al termine sopra indicato, a condizione che gli stessi contengano una espressa clausola di tacito rinnovo e che al momento della domanda sia prodotta una dichiarazione del proprietario attestante la disponibilità a prolungare idoneamente la validità del contratto. Resta inteso che all'atto della presentazione della domanda di pagamento il titolo di conduzione dovrà avere durata idonea a garantire il rispetto del vincolo di destinazione. Si precisa altresì che in caso di contratto di comodato gratuito, lo stesso dovrà risultare debitamente registrato;
- 12.2.3. preventivi di spesa relativi ad impianti, macchinari, attrezzature ed eventualmente a strutture prefabbricate ed altre opere edili affini complementari e relativo quadro di raffronto, coerentemente a quanto previsto al punto 12.9 "Congruità della spesa". Il prospetto di raffronto deve essere firmato dal Legale Rappresentante e sottoscritto da un tecnico qualificato. La presentazione di un numero di preventivi a raffronto inferiore ai tre richiesti deve essere argomentata, con apposita relazione sottoscritta da un tecnico qualificato, in relazione all'impossibilità di reperire offerte di appoggio, per la stessa tipologia di opera, in un ambito territoriale economicamente sostenibile;
- 12.2.4. computo metrico estimativo delle opere edili e delle opere di miglioramento fondiario, nel caso di apporto di manodopera aziendale. Tale documento deve essere redatto conformemente al Prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura in vigore;
- 12.2.5. disegni progettuali ed eventuali layout;
- 12.2.6. per quanto riguarda le autorizzazioni necessarie all'esecuzione dei lavori in progetto il beneficiario dovrà indicare in apposita dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante gli elementi indispensabili per il reperimento dei documenti (tipologia ed estremi del documento, indicazione della pubblica amministrazione che lo ha rilasciato) in applicazione dell'art. 43 del DPR 445/2000 e successive modifiche e integrazioni (Legge 183/2011); qualora il permesso a costruire non risulti ancora posseduto al momento della presentazione della domanda di aiuto, la dichiarazione dovrà indicare gli estremi del protocollo della richiesta presentata al Comune e sarà cura del beneficiario comunicare tempestivamente, ad avvenuto rilascio, i dati relativi allo stesso, al fine di consentire il perfezionamento dell'istruttoria. Tuttavia qualora il permesso a costruire non risulti rilasciato al momento della presentazione della domanda di

aiuto, gli estremi dello stesso dovranno comunque pervenire all'amministrazione incaricata dell'istruttoria entro e non oltre l'11 aprile 2014;

- 12.2.7. dichiarazione del tecnico progettista che l'opera è soggetta a Denuncia di Inizio Attività (DIA)/Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA)/CILA/CIL;
- 12.2.8. copia della documentazione fiscale ed amministrativa, idonea ad attestare il possesso della sufficiente redditività (es.: mod. Unico comprensivo di IVA e IRAP, fatture di acquisto/cessione di beni strumentali se indicati in domanda, ecc., incluso un prospetto riepilogativo annuale);
- 12.2.9. prospetto con indicazione dei punteggi e degli elementi di priorità di cui si chiede l'attribuzione, con relativa giustificazione, come da Allegato B) al presente avviso pubblico;
- 12.2.10. dichiarazione relativa agli elementi funzionali ai controlli amministrativi sul rispetto della condizionalità, secondo l'Allegato C), ove ne ricorrano i presupposti;
- 12.2.11. in caso di contributo richiesto pari o superiore a 150.000 Euro: dichiarazione sostitutiva al fine di consentire i controlli previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136", secondo l'Allegato D);
- 12.2.12. contratto costitutivo la Comunione a scopo di godimento, redatto secondo le indicazioni di cui al precedente punto 4.10.
- 12.2.13. prospetto contenente i seguenti dati: matricola INPS e INAIL, indirizzo della sede operativa qualora non coincidente con la sede legale, nonché tipologia di CCNL applicata al personale;
- 12.2.14. dichiarazione della ditta fornitrice, ove il dato non risulti già evidenziato nei preventivi di spesa, relativa alla tipologia del materiale plastico (vergine/rigenerato);
- 12.2.15. in caso di richiesta attribuzione punteggio per adesione a Consorzio: specifica dichiarazione rilasciata dal Consorzio stesso.

Nel caso di PI afferenti al settore produttivo bieticolo – saccarifero, dovrà altresì essere allegata alla domanda una dichiarazione relativa alla sussistenza di vincoli associativi/impegni contrattuali di conferimento del prodotto, al fine di verificare il rispetto delle quote di produzione settoriali.

Qualora l'ordinamento vigente lo preveda, i documenti sopra richiamati dovranno essere predisposti da un professionista abilitato ed iscritto all'Albo.

Nel caso in cui uno o più documenti richiesti siano già in possesso dell'Amministrazione competente, il richiedente potrà ometterne la presentazione, allegando in sostituzione una dichiarazione, a firma del Legale Rappresentante, in cui è fatto specifico riferimento alla domanda/e a cui detti documenti risultano allegati.

12.3. Istruttoria delle domande

Ciascuna Amministrazione provinciale provvederà ad individuare, dandone idonea pubblicizzazione, il Responsabile di procedimento, la struttura preposta all'istruttoria e ad ogni adempimento procedurale, nonché gli uffici presso i quali è possibile richiedere l'accesso agli atti.

L'Amministrazione provinciale effettuerà l'istruttoria finalizzata ad accertare che l'impresa richiedente sia in possesso di tutti i requisiti richiesti e che gli investimenti previsti risultino ammissibili richiedendo eventuali chiarimenti necessari al perfezionamento dell'istruttoria.

Il beneficiario dovrà dare riscontro alla richiesta entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Ufficio competente, pena la decadenza della domanda.

A conclusione dell'attività istruttoria, le Amministrazioni provinciali assumono uno specifico atto formale nel quale sono indicate le istanze ammissibili con annessa quantificazione della spesa ammissibile e del corrispondente contributo concedibile, con indicazione delle eventuali priorità e precedenze. Nel medesimo atto sono altresì indicate le istanze ritenute non ammissibili, per le quali il Responsabile del procedimento avrà espletato, ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

Spetta alle medesime Amministrazioni l'effettuazione dei controlli sulla corrispondenza al vero di quanto attestato nelle singole dichiarazioni e nella documentazione prodotta a supporto delle istanze medesime, nonché ogni altro controllo richiesto da AGREA.

Le Amministrazioni provinciali provvedono entro il 30 aprile 2014 a trasmettere al Servizio Aiuti alle imprese i suddetti atti.

12.4. *Graduatoria e relativi criteri di priorità*

Il Servizio Aiuti alle imprese della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica e attività faunistico-venatorie della Regione Emilia – Romagna, sulla base delle risultanze degli elenchi delle domande ammissibili all'aiuto pervenuti dalle Amministrazioni provinciali, provvederà ad approvare la graduatoria di merito regionale.

Ai fini della formazione della graduatoria, la Regione Emilia-Romagna ordinerà i progetti ammissibili utilizzando quale primo criterio di priorità assoluto l'inquadramento in una delle seguenti due fasce, fra loro subordinate nella sequenza indicata:

1^ fascia: PI finalizzati all'ammodernamento dei sistemi di irrigazione aziendale in aree servite da Consorzi:

in questo ambito saranno attribuibili i seguenti punteggi:

- aziende in aree di pianura..... 10 punti
- adesione ad un Consorzio di bonifica o ad un Consorzio privato di scopo per la gestione di invasi interaziendali per acqua in pressione - ove disponibile il servizio – ovvero l'adesione al Consorzio qualora tale servizio non sia disponibile..... 10 punti

2^ fascia: PI finalizzati all'ammodernamento dei sistemi di irrigazione aziendale in altre aree

in questo ambito sarà attribuibile il seguente punteggio:

- aziende in aree di pianura..... 10 punti

Nell'ambito di ogni fascia agisce come criterio di priorità il differenziale tra l'**efficienza idrica** dell'impianto acquistato e quella dell'impianto già in uso, corretta con priorità per aziende condotte da giovane; il punteggio è determinato secondo il seguente schema:

a) Efficienza idrica:

L'indice numerico si riferisce al livello di efficienza idrica di un impianto, che è ricompreso tra 1 e 9; il punteggio si calcola come differenza tra l'**indice di efficienza idrica** dell'impianto oggetto del PI e quello dell'impianto già in uso, prendendo a riferimento la Tabella di cui all'allegato A) al presente avviso pubblico;

b) Conduttore:

assegnando valore uguale a 1,2 alle aziende condotte da giovani agricoltori, come definite al precedente punto 4.9 e valore uguale a 1 alle altre aziende.

Il punteggio relativo ai presenti criteri di priorità sarà calcolato con la seguente formula:

$$P = a) \times b).$$

A parità di punteggio complessivo attribuito al progetto, costituisce criterio di precedenza, nell'ordine:

- il collocamento dell'azienda in aree vulnerabili ai nitrati (con riferimento alla superficie aziendale oggetto di intervento complessivamente ricadente in tali aree);
- la data di presentazione della domanda;
- il numero univoco AGREA.

Si precisa che il riferimento alle aree di pianura è da intendersi alla zona altimetrica definita al precedente punto 4.8.1; il punteggio si intende attribuibile con riguardo alla prevalente giacitura della superficie aziendale effettivamente oggetto di intervento.

Si precisa altresì che ove il PI preveda la sostituzione di una pluralità di impianti con altri riconducibili a più tipologie, aventi valore di efficienza diversa, il punteggio è attribuibile solo una volta con riferimento al differenziale INFERIORE dimostrato.

Qualora le risorse disponibili coprano il fabbisogno finanziario di tutte le istanze pervenute e risultate ammissibili non si procederà alla valutazione di merito e dette istanze saranno ordinate in funzione del numero di domanda AGREA.

Il Servizio Aiuti alle imprese provvederà all'approvazione della graduatoria unica regionale entro l'**8 maggio 2014** e comunicherà formalmente alle singole Amministrazioni

i nominativi collocati in posizione utile al finanziamento, per i quali le Amministrazioni dovranno procedere alla concessione del contributo spettante, comunicando nel contempo eventuali prescrizioni relative alla effettuazione degli interventi previsti.

Il Responsabile del procedimento per la fase di competenza regionale è il Responsabile del Servizio Aiuti alle Imprese della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica e attività faunistico-venatorie Regione Emilia-Romagna, Viale della Fiera, 8, 40127 Bologna.

12.5. Tempistica di realizzazione degli interventi e presentazione domanda di pagamento

Gli interventi dovranno essere realizzati **entro 12 mesi** a decorrere dalla concessione del contributo e comunque **non oltre il 15 maggio 2015**, secondo quanto già previsto al precedente punto 8.

Il beneficiario, entro **15** giorni dal termine fissato per la conclusione degli interventi, deve presentare la domanda di pagamento a saldo unitamente alla richiesta di accertamento finale di avvenuta esecuzione degli stessi, allegando la documentazione meglio precisata al successivo punto 12.6.

12.6. Istruttoria finalizzata alla liquidazione del contributo

Il beneficiario, terminati gli interventi previsti, presenterà specifica domanda di pagamento in accordo alla tempistica di cui al precedente punto 12.5 utilizzando il Sistema Operativo Pratiche (SOP) di AGREA e le relative procedure di presentazione previste, allegando i seguenti documenti necessari per procedere all'accertamento finale sull'avvenuta realizzazione degli investimenti, degli acquisti e dell'eventuale installazione delle dotazioni aziendali:

- a) stato finale di realizzazione degli investimenti;
- b) fatture accompagnate dalla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento, coerentemente a quanto previsto dal documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi" (con espressa esclusione della modalità di pagamento in contanti);
- c) nell'ipotesi di Comunione a scopo di godimento, quanto previsto al punto 4.10 (documentazione comprovante l'avvenuta registrazione e fatturazione emesse pro-quota riportante oltre all'oggetto dell'acquisto - tipologia e numero di matricola del bene qualora sussistente - il riferimento del costo complessivo del bene e degli altri co-acquirenti);
- d) dichiarazione sostitutiva attestante gli estremi della DIA/SCIA/CILA/CIL presentata in Comune (protocollo e indicazione dell'ente a cui è stata presentata);
- e) dichiarazione della ditta fornitrice, relativa alla tipologia del materiale plastico (vergine/rigenerato) effettivamente acquistato.

Entro i **90** giorni successivi al ricevimento della domanda di pagamento, di norma, l'Amministrazione provinciale dovrà verificare la sussistenza dei requisiti e procedere all'adozione dell'atto di liquidazione.

Per le opere effettuate mediante prestazioni volontarie di manodopera aziendale, il contributo sulla stessa viene liquidato in base alla tariffa media e alle quantità standard computabili da Prezzario, con l'applicazione dei prezzi unitari approvati ai quantitativi degli interventi eseguiti. Devono comunque essere allegate le fatture relative ai materiali acquistati.

Al momento dell'accertamento finale il funzionario incaricato, diverso dal funzionario istruttore, verificherà:

- che siano state rispettate le prescrizioni, i vincoli e i requisiti previsti;
- che tutti gli investimenti siano stati regolarmente attuati.

Non verranno liquidati investimenti che subiscano nella fase di esecuzione modifiche sulla natura e/o consistenza tali da incidere sulla valutazione dell'istruttoria di ammissione della domanda e, di conseguenza, sulla collocazione nella graduatoria definitiva, qualora ciò comporti la perdita della finanziabilità.

In sede di verifica finale, il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mettere a disposizione tutta la documentazione, sia tecnica che amministrativa, che venga ritenuta necessaria ai fini della verifica della corretta realizzazione delle opere.

Un PI ammissibile deve essere realizzato nella sua interezza anche nel caso in cui la spesa risultante ammissibile a seguito dell'esame di congruità risulti superiore a quella riconoscibile ai fini della determinazione del contributo per insufficienza del numero di ULU aziendali.

Analogamente si dovrà procedere qualora un PI si collochi in graduatoria in posizione tale per cui le risorse disponibili risultino inadeguate al pieno finanziamento dello stesso. Il finanziamento parziale di un PI potrà avere luogo a condizione che le risorse disponibili consentano di concedere almeno il 50% del contributo ammissibile, previo impegno del beneficiario a realizzare il PI completamente.

Le operazioni di istruttoria, controllo e liquidazione sono gestite informaticamente tramite il Sistema Operativo Pratiche (SOP) di AGREA. La relativa documentazione prodotta verrà conservata nel fascicolo istruttorio di ogni domanda.

L'Amministrazione provinciale, dopo aver esperito le verifiche finali relative agli investimenti realizzati, procederà con propri atti formali ad assumere le decisioni di liquidazione e a trasmettere gli elenchi ad AGREA.

12.7. Varianti al Piano degli Investimenti

Si prevede la possibilità di consentire un'unica variante al PI, purché finalizzata ad una maggiore coerenza con gli obiettivi operativi della Misura, debitamente motivata e preventivamente richiesta all'Ente competente, che a seguito di istruttoria potrà autorizzarla con proprio atto. Si precisa che la richiesta di variante dovrà essere presentata almeno 60 giorni prima della prevista data di fine lavori.

In ogni caso non si potrà aumentare l'importo ammesso per la realizzazione del PI o apportare variazioni alla natura delle opere tanto da incidere nella valutazione

dell'istruttoria di ammissione delle domande e di conseguenza nella collocazione nella graduatoria definitiva, qualora ciò comporti la perdita della finanziabilità del PI medesimo.

Ciò premesso non sono considerate varianti gli interventi relativi ad aspetti di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative decisi dal direttore dei lavori, purché contenute nell'ambito del 10% del costo complessivo della singola opera, al netto della voce spese tecniche.

12.8. Erogazione di anticipi

È prevista la possibilità di richiedere l'erogazione di anticipo sul contributo concesso.

L'erogazione dell'anticipazione, pari al **50%** del contributo concesso, è comunque subordinata alla presentazione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Organismo Pagatore da parte di Enti Autorizzati. La garanzia deve essere rilasciata per un importo pari al 110% dell'importo anticipato e dovrà avere efficacia fino a quando non sia rilasciata apposita autorizzazione allo svincolo da parte dell'Organismo Pagatore.

La garanzia fideiussoria deve essere rilasciata conformemente allo schema predisposto da AGREA e completata della conferma di validità richiesta dall'Ente competente alla Direzione Generale dell'Istituto garante.

Lo schema predisposto da AGREA è scaricabile nella versione aggiornata nell'apposita sezione dedicata alla modulistica nel sito internet di AGREA (<http://agrea.regione.emilia-romagna.it>).

La presentazione di schemi difformi, incluse eventuali versioni obsolete, può causare la restituzione della garanzia con pregiudizio dell'erogazione degli aiuti.

L'Ente competente cui è affidata la gestione dell'istanza dovrà provvedere a trasmettere ad AGREA l'originale del contratto di fidejussione corredato dalla conferma di validità.

12.9. Congruità della spesa

Per la verifica della congruità della spesa si fa riferimento al Prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura.

Nel caso di acquisti di macchinari, strutture particolari, attrezzature ed impianti si dovranno allegare almeno tre preventivi di altrettante ditte fornitrici specializzate ed in concorrenza tra loro, omogenei per oggetto, con quadro di raffronto che giustifichi la scelta effettuata firmato dal Legale Rappresentante e sottoscritto da tecnico qualificato; rimane in ogni caso all'Ente competente la facoltà di esprimere il giudizio finale di congruità.

La presentazione di un numero di preventivi a raffronto inferiore ai tre richiesti deve essere argomentata, con apposita relazione sottoscritta da tecnico qualificato, in relazione all'impossibilità di reperire offerte di appoggio, per la stessa tipologia di opera, in un ambito territoriale economicamente sostenibile.

È data facoltà di determinare la congruità della spesa in base a tre preventivi anziché mediante presentazione di computo metrico anche in caso di interventi connotati da elevata complessità/specificità.

Per le opere edilizie, da intendere comprensive di tutte le attività finalizzate alla realizzazione delle opere medesime (quali, ad esempio, quelle preliminari di scavo o movimentazione terra) non verranno riconosciute come spese ammissibili le prestazioni volontarie aziendali di manodopera.

Per le altre opere si riconosceranno come spese ammissibili, nel limite massimo di 40.000 Euro per PI, le prestazioni aziendali volontarie di manodopera, purché chiaramente identificate nel preventivo di spesa ed inquadrabili nell'attività agricola.

13. Commissioni Provinciali per l'accertamento della sufficiente capacità professionale

Le Commissioni Provinciali, ai sensi della Legge Regionale n. 15/97 art. 3, comma 2, lettera c, che accertano la sufficiente capacità professionale dei conduttori agricoli, devono essere composte da:

- il Responsabile del Servizio provinciale competente in materia di agricoltura con funzioni di presidente della Commissione;
- il referente provinciale per le Misure 112 e/o 121 del P.S.R. 2007-2013;
- un funzionario della Formazione Professionale della Provincia;
- un funzionario esperto sulle normative relative alla tutela ambientale in agricoltura;
- un funzionario esperto sulle norme e regolamenti delle organizzazioni comuni di mercato.

14. Controlli

Gli Enti competenti devono effettuare sui beneficiari i controlli di ammissibilità delle domande di aiuto e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio ad esse allegate.

AGREA effettuerà la verifica della corretta applicazione dei criteri di selezione sulle domande d'aiuto nonché i controlli amministrativi sulle stesse, i controlli in loco sulle domande di pagamento ed i controlli post-pagamento sugli impegni assunti e i vincoli prescritti dalla Misura, anche eventualmente mediante delega delle funzioni.

Tutti i controlli sono da eseguire secondo le modalità definite da AGREA nei relativi manuali procedurali.

15. Rispetto della condizionalità

Ai fini della Misura 121, gli adempimenti di cui ai Criteri di Gestione Obbligatori e alle Buone Condizioni Agricole e Ambientali previsti dal Reg. (CE) n. 73/2009 si intendono comunque non rispettati qualora nell'azienda, nel corso del periodo vincolativo, vengano riscontrate infrazioni, che, secondo il sistema di sanzioni e riduzioni di cui al Reg. (CE) 1122/2009, comporterebbero una decurtazione del pagamento unico superiore al 20% ed

indipendentemente che sia stata presentata domanda di pagamento unico. Il mancato rispetto del vincolo così determinato costituirà motivo di revoca del contributo.

16. Esclusioni e vincoli

Non potranno accedere a beneficio gli investimenti proposti da soggetti che risultino esclusi da agevolazioni in materia di agricoltura, ai sensi dell'art. 18, comma 3, della L.R. n. 15/1997 e dell'art. 30, comma 2, Reg. (CE) n. 65/2011 e successive modifiche.

I beni acquistati e le opere realizzate nell'ambito dei progetti ammessi a finanziamento sono soggetti a vincolo di destinazione di durata decennale per i beni immobili e quinquennale per ogni altro bene, così come disposto dall'art. 19 della L.R. 15/97, nonché ai sensi dell'art. 72 del Reg. CE n. 1698/2005.

17. Revoche e sanzioni

I contributi concessi, anche se già erogati, sono revocati qualora il soggetto beneficiario:

- a) non realizzi l'intervento entro i termini stabiliti;
- b) non rispetti gli obblighi ed i vincoli imposti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 2 della L.R. 15/1997;
- c) fornisca indicazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in grave errore;
- d) realizzi opere difformi da quelle autorizzate;
- e) non ottemperi a specifiche prescrizioni previste nel presente Programma Operativo e nei singoli atti di concessione;
- f) non raggiunga gli obiettivi in relazione ai quali i contributi sono stati concessi.

La revoca del contributo comporta l'obbligo della restituzione delle somme percepite, con interesse calcolato a tasso legale, maggiorato di quattro punti a titolo di sanzione amministrativa, nonché l'esclusione fino ad anni cinque da ogni agevolazione in materia di agricoltura, ai sensi dell'art.18, comma 3, L.R. 15/1997.

Nell'atto formale di revoca verrà fissata la durata dell'esclusione dalle agevolazioni.

Restano ferme le disposizioni approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 1006 del 30 giugno 2008, in ordine alle riduzioni/esclusioni connesse alle violazioni di impegni secondo il livello di gravità, entità e durata stabilito nella deliberazione medesima.

18. Obblighi informativi

Per quanto riguarda gli obblighi informativi in capo ai beneficiari, si rimanda a quanto previsto nella deliberazione della Giunta regionale n. 1077 del 26 luglio 2010 nella quale sono disciplinate le modalità di adempimento dei predetti obblighi ed i livelli di gravità, entità e durata delle eventuali violazioni e delle conseguenti riduzioni/esclusioni.

19. Disposizioni finali

La Regione Emilia-Romagna si riserva di effettuare in qualsiasi momento accertamenti per la verifica del rispetto delle procedure di esecuzione dei lavori.

Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni si fa riferimento espresso alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore.

Tipologia, codifica e scala efficienza idrica (minima con valore 1, massima con valore 9) delle tecniche irrigue in uso per i diversi sistemi.

Cod.	Tecniche irrigue	Indice di efficienza
01	Scorrimento e sommersione con alimentazione per gravità	1
02	Scorrimento e sommersione con alimentazione per sollevamento meccanico	1
03	Infiltrazione laterale a solchi	1
04	Tubazioni mobili o fisse con irrigatori ad alta pressione (> 3,5 atmosfere)	5
05	Tubazioni mobili o fisse con irrigatori a bassa pressione (≤ 3,5 atmosfere)	7
06	Rotolone con irrigatore a cannone o barra nebulizzatrice, senza centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	6
07	Rotolone con irrigatore cannone dotato di manometro sulla macchina e sull'irrigatore, centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	7
08	Rotolone con barra nebulizzatrice a bassa pressione (<3,5 atmosfere) dotato di manometro sulla macchina e sull'irrigatore, centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	9
09	Pivot o Rainger con irrigatore, senza sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	6
10	Pivot o Rainger attrezzati con calata per avvicinare l'erogatore alla coltura, senza sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	6
11	Pivot o Rainger con irrigatori attrezzati sia con irrigatore sopra o sotto trave, funzionanti con pressioni < a 3 bar, dotati di sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	7
12	Pivot o Rainger attrezzati con calata per avvicinare l'erogatore alla coltura, funzionanti con pressioni < a 3 bar, dotati di sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	9
13	Manichetta forata di alta portata	1
14	Impianti microirrigui con erogatori con coefficiente di variazione* di portata > al 5% per impianti a goccia e > 10% per impianti a spruzzo, o di età > a 10 anni	6
15	Spruzzatori sovrachioma con erogatori aventi coefficiente di variazione* della portata ≤ 10%	7
16	Spruzzatori sottochioma con erogatori aventi coefficiente di variazione* della portata ≤ 10%	8
17	Irrigazione a goccia con erogatori aventi coefficiente di variazione* della portata ≤ 5%	9
18	Ala gocciolante con erogatori aventi coefficiente di variazione* della portata ≤ 5%	9

*Il Coefficiente di Variazione deve essere dichiarato dal costruttore o ricavato consultando il sito <http://cloud.consorziocer.it/tecnirrinet/ScEroSelezione.aspx> del Consorzio CER

PROSPETTO DEI PUNTEGGI DI PRIORITA'/CRITERI DI PRECEDENZA DI CUI SI RICHIEDE L'ATTRIBUZIONE AI FINI DELLA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

1) Attribuzione fascia di priorità ed eventuale punteggio collegato

FASCIA	CARATTERISTICHE		P.TI	
1a Fascia <input type="checkbox"/>	aziende in aree servite da consorzi	aziende in aree di pianura	10	<input type="checkbox"/>
		aziende aderenti a Consorzio per acqua in pressione ove disponibile il servizio ovvero l'adesione a Consorzio ove il servizio non è disponibile	10	<input type="checkbox"/>
2a Fascia <input type="checkbox"/>	aziende in altre aree	aziende in aree di pianura (*)	10	<input type="checkbox"/>

(*) Si precisa che il riferimento alle aree di pianura è da intendersi alla zona altimetrica definita al punto 4.8.1 dell'avviso pubblico; il punteggio si intende attribuibile con riguardo alla **giacitura prevalente della superficie aziendale effettivamente oggetto di intervento. L'adesione a Consorzio dovrà essere documentata allegando specifica dichiarazione rilasciata dal Consorzio stesso.**

2) Attribuzione punteggio collegato al differenziale di EFFICIENZA IDRICA e alla tipologia di beneficiario

a.1: valore differenziale efficienza, come da Tabella di cui all'Allegato A) all'avviso pubblico:

Tecnica irrigua Pre - investimento		Tecnica irrigua Post - investimento	
Codice	Valore indice di efficienza	Codice	Valore indice di efficienza

Differenziale = (indice effic. POST INV.) – (indice effic. PRE INV.) = _____

N.B. in caso il PI comporti il determinarsi di più differenziali, diversi tra loro, ai fini del calcolo del punteggio si dovrà utilizzare quello con **valore inferiore**.

a.2 : coefficiente legato al conduttore:

- Azienda condotta da giovane (punto 4.9 dell'Avviso pubblico).....1,2
- Altra azienda.....1

PUNTEGGIO = a.1 (differenziale) X a.2 (coefficiente conduttore) = _____

3) Attribuzione priorità per collocazione in area vulnerabile ai nitrati

AZIENDA COLLOCATA IN AREA VULNERABILE AI NITRATI	SI	<input type="checkbox"/>	superficie aziendale oggetto di intervento complessivamente ricadente in tali aree =	Ha:
	NO	<input type="checkbox"/>		

Firma del Beneficiario: _____

**ELEMENTI FUNZIONALI AI CONTROLLI AMMINISTRATIVI SUL RISPETTO DELLA
CONDIZIONALITA' (quando ne ricorrano le condizioni)**

A) PATENTINO FITOSANITARIO

DATI TITOLARE:

nome _____
cognome _____

RUOLO RIVESTITO NELL'AZIENDA DAL TITOLARE del patentino (barrare la voce corrispondente, specificando in caso di "Altro")

Titolare /contitolare	
coadiuvante	
dipendente	
Altro (specificare)	

B) UTILIZZO DELL' ACQUA PER USO IRRIGUO

completare i campi corrispondenti

fonte di prelievo dell' acqua	Sì / No	pozzo	estremi autorizzazione:	
	Sì / No	consorzio di bonifica	nome consorzio/consorzi:	
			nome intestatario al consorzio (se diverso dal richiedente):	
	Sì / No	bacino privato	estremi catastali:	

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AI FINI DELLA RICHIESTA ALLA
PREFETTURA COMPETENTE DI INFORMAZIONE ANTIMAFIA

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA**

(resa ai sensi dell'art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000)

Il/La sottoscritt_ nato/a_ a

il

residente a in via

nella sua qualità di dell'impresa

D I C H I A R A

che l'Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di

con il numero Repertorio Economico Amministrativo

Denominazione:

Forma giuridica:

Sede:

Codice Fiscale:

Data di costituzione: _____

OGGETTO SOCIALE

SEDI SECONDARIE E UNITA' LOCALI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero componenti in carica:

COLLEGIO SINDACALE

Numero sindaci effettivi:

Numero sindaci supplenti

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

Cognome	Nome	Luogo di nascita	Carica

DIRETTORI TECNICI (OVE PREVISTI)

Cognome	Nome	Luogo di nascita	Carica

SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI

Cognome	Nome	Luogo di nascita	Carica

COMPONENTI ORGANISMO DI VIGILANZA, art. 6 comma 1, lett. b) del D.Lgs 231/2001 (OVE PREVISTO)

Cognome	Nome	Luogo di nascita	Carica

Dichiara, altresì, che l'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

_____, il _____

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

Allegare copia documento di identità del dichiarante in corso di validità

Variazioni degli organi societari - I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia. La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 Euro) di cui all'art. 86, comma 4 del D. Lgs. 159/2011.

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Compilare in formato word o a stampatello

_____, sottoscritt_ (nome e cognome)

nat_ a _____ Prov. _____ il _____ residente
a _____ via/piazza _____ n. _____
Codice Fiscale _____
In qualità di _____
della società _____

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

ai sensi dell' art. 85, comma 3 del D.Lgs 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età **::

Nome _____ Cognome _____

—

Luogo e data di nascita _____

Nome _____ Cognome _____

—

Luogo e data di nascita _____

Nome _____ Cognome _____

—

Luogo e data di nascita _____

Nome _____ Cognome _____

—

Luogo e data di nascita _____

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

_____ data

_____ firma leggibile del dichiarante(*)

**n.B.: La presente dichiarazione deve essere compilata esclusivamente in formato Word o a stampatello
Occorre allegare copia documento di identità del dichiarante in corso di validità.**

la presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000).

In caso di dichiarazione falsa il cittadino **sarà denunciato all'autorità giudiziaria.**

(*) La dichiarazione sostitutiva va redatta da tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011.

(**) Per "**familiari conviventi**" si intendono "**chiunque conviva**" con i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011, purché maggiorenni.

A seguito dei nuovi controlli antimafia introdotti dal D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche e correzioni (D.Lgs. 218/2012) si elencano di seguito i soggetti da sottoporre a controllo, con riferimento ai tipi di società e che dovranno presentare le singole autocertificazioni.

	Art. 85 del D.Lgs. 159/2011
Impresa individuale	<ol style="list-style-type: none"> 1. Titolare dell'impresa 2. direttore tecnico (se previsto) 3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
Società di capitali o cooperative	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legale rappresentante 2. Amministratori 3. direttore tecnico (se previsto) 4. membri del collegio sindacale 5. socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4) 6. socio (in caso di società unipersonale) 7. membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001; 8. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7
Società semplice e in nome collettivo	<ol style="list-style-type: none"> 1. tutti i soci 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società in accomandita semplice	<ol style="list-style-type: none"> 1. soci accomandatari 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società estere con sede secondaria in Italia	<ol style="list-style-type: none"> 1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3
Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza o direzione dell' impresa 2. membri del collegio sindacale (se previsto) 3. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2
Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna	<ol style="list-style-type: none"> 1. legale rappresentante 2. componenti organo di amministrazione 3. direttore tecnico (se previsto) 4. membri del collegio sindacale (se previsti) 5. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 %

	<p>oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 % e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 %, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;</p> <p>6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5</p>
<p>ConSORZI ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. legale rappresentante 2. eventuali componenti dell' organo di amministrazione 3. direttore tecnico (se previsto) 4. imprenditori e società consorziate (e relativi legale rappresentante ed eventuali componenti dell' organo di amministrazione) 5. membri del collegio sindacale (se previsti) 6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Valtiero Mazzotti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ECONOMIA ITTICA, ATTIVITA' FAUNISTICO-VENATORIE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2013/1435

data 04/11/2013

IN FEDE

Valtiero Mazzotti

omissis

L'assessore Segretario: Muzzarelli Gian Carlo

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'